

(N. 1033)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALEFFI e BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1960

Indennità da corrispondere al personale di segreteria e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado, nonchè delle scuole ed istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che presentiamo alla vostra approvazione è in analogia con quello, già approvato nella scorsa legislatura, concernente l'indennità ai membri di commissioni di esami delle scuole di istruzione media di ogni ordine e grado, e tende a colmare una lacuna del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, proponendo un adeguamento delle retribuzioni spettanti al personale di segreteria e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione media di ogni ordine e grado, oltre che delle scuole e degli istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione.

L'adeguamento richiesto, in verità è modesto e intende essere più un riconoscimento morale che una remunerazione, poichè il lavoro che esplica tanto il personale di segreteria quanto il personale ausiliario in occasione degli esami, esigerebbe per la sua mole un compenso ben più elevato.

Infatti, il lavoro delle segreterie scolastiche incomincia già un mese prima degli esami col ricevimento delle domande dei candidati. Ricevute e controllate le domande, le segreterie debbono compiere per gli esami e in relazione agli esami una lunga serie di delicate operazioni che è quasi difficile enumerare: richiesta di documenti alla scuola di provenienza, esame della carriera scolastica dei candidati, formazione degli elenchi variamente raggruppati, compilazione dei verbali, dei registri d'esame, dei prospetti da affiggere e così via; mentre si deve, in pari tempo, procedere alla liquidazione delle indennità ai Commissari. E, quando questi hanno già esaurito da un pezzo il loro compito, è ancora il personale di segreteria che rimane legato ai lavori d'esame con l'aggiornamento dei registri di carico e scarico, con la compilazione dei diplomi e la consegna di questi agli interessati.

Spesso, per non dire sempre, la segreteria riesce appena a concludere il lavoro della ses-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione estiva che già deve por mano e mente alla preparazione dei verbali e quant'altro occorre per la sessione autunnale.

La prestazione del personale di segreteria costituisce una lunga ed estenuante teoria di operazioni le quali hanno una durata di tre o quattro volte superiore a quella degli esami veri e propri.

Il compenso giornaliero di 400-700 lire per la semplice durata della sessione d'esame di maturità e di abilitazione è, perciò, compenso più che modesto quando si pensi che il personale di segreteria deve spesso sacrificare a questo lavoro l'intera estate. Ed altrettanto modesto è il compenso giornaliero di 300-500 lire per gli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, non fosse altro che per la notevole mole di lavoro che detti esami procurano alle segreterie.

L'indennità di lire 60 o di lire 40 fissata a favore del personale di segreteria per ogni candidato iscritto agli esami costituisce anch'essa un adeguamento necessario. Basti

pensare che, prima della guerra, veniva riconosciuta al personale di segreteria una indennità pari a lire 0,80.

Superfluo è forse illustrare le ragioni del richiesto aggiornamento anche delle indennità per il personale ausiliario. Anche chi non abbia più dimestichezza coi banchi della scuola ricorderà quale sia il lavoro dei bidelli in tali occasioni, specie poi in quelle scuole in cui i locali siano insufficienti e ristretti: trasferimento di banchi, tavoli, lavagne e sedie da un locale all'altro o da un piano all'altro; richiesta di conforti e rinfreschi, disciplina di ferro perchè non trapelino notizie, consultazioni di orari, eccetera.

L'intento che il presente disegno di legge vuol perseguire è, dunque, quello di portare su un piano di aderenza alla realtà una situazione che da troppi anni si è trascinata a danno del personale di segreteria e del personale ausiliario delle scuole medie. I presentatori nutrono fiducia che, perciò, esso sarà confortato dall'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai Segretari e agli applicati di Segreteria, presenti in servizio negli istituti medi di secondo grado e nelle Scuole ed Istituti d'istruzione artistica durante il periodo degli esami di maturità e di abilitazione, è dovuto un compenso giornaliero, rispettivamente di lire 700 e di lire 400, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Per ogni candidato iscritto agli esami di maturità e di abilitazione spetta al personale di Segreteria, presente in servizio, una indennità di lire 60, da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate e al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 2.

Ai Segretari e agli applicati di Segreteria presenti in servizio nella Scuola durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, è dovuto un compenso giornaliero, rispettivamente di lire 500 e di lire 300, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Per ogni candidato iscritto agli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza spetta al personale di Segreteria presente in servizio, una indennità di lire 40, da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate e al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 3.

Al personale ausiliario delle stesse Scuole ed Istituti che sia adibito a lavori inerenti allo svolgimento degli esami è dovuto un compenso giornaliero di lire 200, dal giorno precedente l'inizio a quello seguente la chiusura della sessione.

Art. 4.

Il pagamento dei compensi previsti nella presente legge è a carico del bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56.